



Regolamento AREE MERCATALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 19.05.2003

come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 00 del 00.00.0000



Indice:

TITOLO I (NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE)	4
PARTE I - PREMESSA	4
<i>Articolo 1 – Definizioni.</i>	4
<i>Articolo 2 – Prescrizioni generali.</i>	4
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
<i>Articolo 3 – Programmazione comunale.</i>	5
<i>Articolo 4 – Tipologie di mercato.</i>	5
<i>Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante.</i>	5
<i>Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli.</i>	6
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	7
<i>Articolo 7 – Sistema autorizzatorio.</i>	7
<i>Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi.</i>	7
<i>Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.</i>	8
<i>Articolo 9/bis – Miglioria.</i>	10
<i>Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).</i>	11
<i>Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b).</i>	12
<i>Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni.</i>	13
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	13
<i>Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.</i>	13
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI	13
<i>Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee.</i>	13
<i>Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi.</i>	14
<i>Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione.</i>	14
TITOLO II (REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI)	14
PARTE VI - PREMESSA	14
<i>Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita.</i>	14
<i>Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati.</i>	15
PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	15
<i>Articolo 19 – Estremi dell'atto di istituzione.</i>	15
<i>Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei.</i>	15
PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	15
<i>Articolo 21 – Orario di mercato.</i>	15
<i>Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori.</i>	16
<i>Articolo 23 - Tende, ombrelloni, autonegozi.</i>	16
<i>Articolo 24 - Allineamenti e distanze.</i>	17
PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	17
<i>Articolo 25 – Concessione del posteggio.</i>	17
<i>Articolo 26 – Subingresso nel posteggio.</i>	18
<i>Articolo 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.</i>	18
<i>Articolo 28 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato.</i>	20
<i>Articolo 28/bis – Modalità di riassegnazione a seguito di soppressione di uno o più posteggi.</i>	20
<i>Articolo 29 – Modalità di registrazione.</i>	21
<i>Articolo 30 – Decadenza della concessione di posteggio.</i>	22

<i>Articolo 30/bis – Sospensione autorizzazione e concessione di posteggio.</i>	23
<i>Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.</i>	23
 PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA	 23
<i>Articolo 32 – Obblighi dei venditori.</i>	23
<i>Articolo 33 – Attrezzature di vendita e veicoli.</i>	25
<i>Articolo 34 – Collocamento delle derrate.</i>	26
<i>Articolo 35 - Divieti di vendita.</i>	26
<i>Articolo 36 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.</i>	27
<i>Articolo 37 - Atti dannosi agli impianti del mercato.</i>	27
<i>Articolo 38 - Utilizzazione dell'energia elettrica.</i>	27
<i>Articolo 39 - Utilizzazione dell'acqua potabile.</i>	27
<i>Articolo 40 – Furti, danneggiamenti e incendi.</i>	28
<i>Articolo 40/bis - Requisiti igienico sanitari.</i>	28
 PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO	 28
<i>Articolo 41 – Preposti alla Vigilanza.</i>	28
 PARTE XII – NORME FINALI	 29
<i>Articolo 42 – Rinvio.</i>	29
<i>Articolo 43 – Canone, tasse e tributi comunali.</i>	29
<i>Articolo 44 - Sanzioni.</i>	29

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni.

1. Agli effetti delle presenti norme, per “D.Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 322642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica.

Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “autorizzazione di tipo a)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “autorizzazione di tipo b)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali.

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell’organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale.

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali
2. Il Comune di Biella, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete primaria, Comune polo.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato.

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche;
 - aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi;
 - aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche;
 - aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con cadenza temporanea.
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 22 aprile 2002 e s.m.i..
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concertati tra il Comune, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed i rappresentanti del mercato interessato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante.

1. È commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato, con soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto e con obbligo di spostamento di almeno 500 mt., nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- Zone a traffico limitato di cui a Deliberazione di Giunta Comunale n° 375 del 29.05.2001;
 - In tutta la zona del Santuario di Oropa, ad eccezione della Strada Canal Secco, a partire da m. 100 dal Cimitero;
 - Nelle aree previste per sosta prolungata;
 - Nelle aree limitrofe a luoghi di svolgimento di eventi di qualsiasi genere interessati da elevata affluenza di pubblico.
3. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
 4. Le attività di vendita in forma itinerante diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande devono obbligatoriamente osservare un orario compreso fra le ore 07.00 e le ore 22.00 ai sensi del D. Lgs. 114/98 e, durante lo svolgimento di mercati, potranno essere svolte esclusivamente al di fuori in un raggio di 500 metri dai mercati stessi.
 5. È comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienicosanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli.

1. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dai loro fondi per coltura o allevamento, nonché i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. I produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono altresì vendere, in misura non prevalente e nel rispetto delle norme igienico sanitarie e degli adempimenti fiscali, prodotti non ottenuti dalla coltivazione dei propri fondi o non relativi al proprio allevamento.
3. Ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs.vo 228/2001, la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche, mediante l'esercizio di un posteggio, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs.vo 114/98, finalizzata all'ottenimento della concessione di suolo pubblico.
4. I produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita sulle aree pubbliche devono presentare annualmente, su richiesta dell'ufficio Commercio del Comune ed utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dall'ufficio stesso, una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale vengano riportate le seguenti indicazioni:
 - i fondi a disposizione dell'azienda, individuati mediante gli identificativi catastali;

- i prodotti provenienti da detti fondi e posti in vendita e, relativamente a tali prodotti:
 - a) il periodo di produzione e di vendita;
 - b) l'eventuale esistenza di marchi di certificazione di qualità legata al territorio di produzione, quali la DOP (denominazione di origine protetta) o la IGP (indicazione geografica protetta);
 - gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende e venduti in misura non prevalente.
5. Il Comune dispone gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
 6. Al fine di distinguere i produttori agricoli dai commercianti su area pubblica, in modo da non ingenerare confusione nel consumatore, il banco vendita dei produttori agricoli dovrà essere dotato di cartello identificativo dell'azienda agricola, recante ragione sociale della stessa e luogo di ubicazione dell'attività produttiva.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio.

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 228/01 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi.

1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultramensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
2. Nel caso in cui si rendesse libero il 10% del totale delle concessioni disponibili per ogni giorno di mercato, l'Amministrazione comunale può valutare l'opportunità, sentite le associazioni di categoria, di indire un bando entro sei mesi sull'area interessata per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche, previa effettuazione delle migliori così come previste dalla D.G.R. 32-2642 del 02.04.2001 al Titolo IV;

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - Il numero che li identifica;
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie;
 - Il settore merceologico di appartenenza;
 - Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - L'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio;
4. Nella domanda di assegnazione devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - a. il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.;
 - b. in caso di società, i requisiti morali di cui sopra devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i.;
 - c. il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.;
 - d. la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale e, nel caso di operatori già in attività, quella di iscrizione al Registro Imprese tramite l'indicazione del n° della carta di esercizio ed attestazione annuale posseduta dal richiedente.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali indicati al precedente punto 4 del presente articolo è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dal citato art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i..
6. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
7. È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato sullo stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a) ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b) oggetto del procedimento;
 - c) persona responsabile del procedimento;
 - d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e) termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo Pec o nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali e tributarie.
11. In caso di utilizzo di posta elettronica (P.E.C. o email) o di strumentazione informatica, le ricevute, o qualunque altra comunicazione, verrà inviata mediante analoghi supporti informatici.

Articolo 9/bis - Miglioria

1. Prima dell'assegnazione dei posteggi vacanti, così come indicato all'articolo 8 del vigente regolamento, e nell'arco temporale compreso tra la conclusione di un bando di assegnazione e il bando successivo, prima del 31 maggio e prima del 30 novembre di ogni anno solare, i concessionari possono presentare domanda di miglioria di posteggio indicando: il settore di appartenenza, il posteggio attualmente occupato in concessione e i dati identificativi della ditta.
2. A tal fine l'ufficio attività economiche procederà ad effettuare apposita selezione tra i concessionari appartenenti allo stesso settore merceologico che hanno presentato domanda entro i termini previsti al precedente punto 1 entro il 20 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno solare secondo una graduatoria formata nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 3.
3. Le istanze di miglioria presentate entro i termini previsti al precedente punto 1 vengono esaminate ed ordinate secondo una graduatoria di scelta che tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di partecipazione settimanale ottenuta dalla sommatoria della frequenza nei vari mercati settimanali, mensili o ultra mensili presenti nella medesima area mercatale a cui partecipa l'operatore richiedente (*criterio di maggior servizio in accordo con la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo*);
 - b) in caso di parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica o della titolarità di azienda agricola del soggetto giuridico titolare della concessione quale risultante dall'iscrizione alla camera di commercio ex Registro imprese;
 - c) a parità di condizioni dei punti precedenti verrà valutata la priorità temporale di presentazione dell'istanza di miglioria.
4. Per frequenza nei mercati, nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di precedenti miglorie o subentri per cessione di ramo di azienda, le date da considerare sono quelle delle concessioni dei posteggi originarie nell'area mercatale oggetto della domanda di miglioria.
5. Agli effetti del presente articolo, per data della concessione di posteggio originaria si intende la data di inizio dell'attività dell'operatore su aree pubbliche con posteggio fisso, nel mercato oggetto di miglioria, sommata con l'eventuale data di inizio attività, della persona fisica o della ditta da cui, per atto fra vivi o mortis causa, ha ottenuto il subingresso dell'autorizzazione per commercio su aree pubbliche (*dante causa*) nella medesima area mercatale.
6. L'amministrazione comunale, nel caso dovessero sussistere delle ragioni di pubblica utilità, potrà escludere un determinato numero dei posteggi ben identificati dalla scelta di miglioria.
7. L'operatore che verrà chiamato a scegliere il nuovo posteggio libero da concessione secondo la priorità di scelta, così come definita al punto 3 del presente articolo, lascia la disponibilità del posteggio occupato precedentemente agli operatori concorrenti in miglioria successivi che potranno sceglierlo, senza presentare una nuova domanda (miglioria continuativa a cascata).
8. Gli interessati potranno presentare domanda alla Città di Biella, utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale del comune.

9. Le domande dovranno essere corredate da:
 - copia del documento di identità, in corso di validità di tutti i dichiaranti, ove prevista la firma autografa;
 - copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini non comunitari (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
 - copia autorizzazione tipo a).
10. Le domande di partecipazione alla migliona, in marca da bollo da €16,00, dovranno pervenire secondo la seguente modalità:
 - tramite PEC inviata all'indirizzo: protocollo@cert.comune.biella.it.
11. Le domande non presentate con la modalità sopra riportata o presentata oltre i termini di cui al punto 1 si considerano irricevibili.
12. Le successive comunicazioni da parte del Comune di Biella avverranno esclusivamente a mezzo e-mail, all'indirizzo PEC che dovrà essere obbligatoriamente indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

Sarà cura del richiedente controllare regolarmente e per tutta la durata della procedura la casella di posta elettronica indicata nell'istanza.
13. A seguito delle assegnazioni verranno rilasciate le nuove concessioni la cui scadenza sarà identica a quella della concessione originaria.
14. Preventivamente al ritiro delle nuove concessioni i concessionari dovranno presentare le marche da bollo da € 16,00 da apporvi.
15. Contestualmente al ritiro delle nuove concessioni gli operatori dovranno restituire le concessioni originarie in loro possesso inerenti i posti precedentemente occupati.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio per i mercati con più di 30 posti banco e di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio per i mercati fino a 30 posti banco. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - La localizzazione dell'area mercatale;

- Il numero del posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
 6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
 7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.
 8. L'operatore commerciale deve rispettare tutte le norme fiscali e di pubblicità in materia.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b).

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società nel numero massimo di una ogni 400 abitanti.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.G.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare tutte le norme fiscali e di pubblicità in materia.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni.

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) il tipo di autorizzazione;
 - d) il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e) il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - f) il codice fiscale;
 - g) la partita I.V.A;
 - h) anzianità di frequenza.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche (vedasi deliberazione C.C, n° 54 del 22.04.2002).
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. I posti banco da assegnare ai titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, avranno le seguenti dimensioni massime da garantirsi comunque per settori merceologici:
 - a) mt. 6,50 di lunghezza per mt. 4 di larghezza, per settore alimentare;
 - b) mt. 9 di lunghezza per mt. 4,50 di larghezza per settore non alimentare;
 - c) mt. 9 di lunghezza per mt. 5 di larghezza per settore fiori;
 - d) mt. 6,50 di lunghezza per mt.4 di larghezza per settore coltivatori diretti;
 - e) mt. 7 di lunghezza per mt. 4,50 di larghezza per somministrazione alimenti e bevande.
4. Sull'autorizzazione dovrà essere indicato il posteggio concesso ad ogni operatore commerciale, l'eventuale caratteristica stagionale nonché le eventuali aree di sosta prolungata.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee.

1. Il Dirigente può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della

manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.

4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. È fatto salvo il rispetto delle norme fiscali, tributarie e contributive.

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi.

1. La dimensione di ciascun posteggio, tranne per quelli riservati a manifestazioni straordinarie e temporanee, è quella indicata nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni nel rispetto del settore di appartenenza.

Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione.

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita.

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e possono essere previste specifiche aree da destinare al posteggio dei mezzi degli operatori.
3. Tutti i mezzi di trasporto e di deposito temporaneo della merce degli operatori autorizzati alla vendita su area pubblica titolari di posteggio e spuntisti devono stazionare all'interno del posteggio assegnato e non possono sostare sulle aree di parcheggio della clientela, garantendo in ogni caso, che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate

per l'esposizione delle merci, non ecceda in alcun modo i limiti del posteggio stesso.

4. Gli Operatori dei Settori alimentare, produttori e fioristi hanno facoltà di parcheggiare i propri mezzi nelle specifiche aree all'uopo destinate, esternamente all'area mercatale negli appositi spazi ad essi previsti.

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.
2. Le comunicazioni rivolte indistintamente a tutti gli operatori sono affisse in apposita bacheca collocata in area di pertinenza del mercato.

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 19 – Estremi dell'atto di istituzione.

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22.04.2002.

Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei.

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 21 – Orario di mercato.

1. L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco in base alle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia:
 - per le attività che si svolgono nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 7,30 alle ore 14,00;
 - per le attività che si svolgono nel giorno di sabato dalle ore 7,30 alle ore 17,00 (17,30 nel periodo di vigenza dell'ora legale);
 - per le attività che si svolgono nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,00.
2. In particolare l'accesso alle aree di mercato non è consentito prima delle ore 6,00, mentre l'orario di permanenza obbligatoria, fatti salvi i giorni in cui le condizioni meteorologiche non lo consentano, è fissato sino alle ore 13,00

per i giorni di lunedì e giovedì, sino alle ore 12 per i giorni di martedì e venerdì, e sino alle ore 16,00 per la giornata di sabato, ad eccezione dei produttori agricoli che potranno abbandonare il posteggio occupato prima degli orari stabiliti, ma in ogni caso non prima delle ore 12,00.

Con particolare riguardo alle condizioni climatiche nei mesi di luglio, agosto, gennaio e febbraio è consentito lasciare il posteggio prima dell'orario minimo stabilito ma non oltre 3 ore prima dell'orario di permanenza obbligatorio.

3. Sarà considerata come assenza sia l'inosservanza dell'orario minimo di permanenza stabilito per quel posteggio, salvo presentazione di certificazione medica, sia la mancata apertura delle attrezzature per la vendita e del misuratore fiscale nel posteggio assegnato (secondo quanto stabilito dalla risposta n. 532 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate, dalle risoluzioni n. 504797 del 7 maggio 2002 e n.87588 del 9 marzo 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico e dal punto 10 del Titolo II della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001).
4. Il Sindaco, stabilirà la protrazione di orario dei mercati in occasione delle Festività Natalizie.
5. Entro l'ora successiva al termine dell'orario di vendita, le aree ove si effettua il mercato dovranno essere totalmente sgombre e la pulizia delle aree dovrà avvenire unicamente al termine delle operazioni di sgombero.
6. Le corsie dovranno essere lasciate sgombre dagli automezzi ed attrezzature dei concessionari entro ore 8:15. Dopo tale orario sarà consentito agli operatori che occupano i posteggi occasionali il solo accesso agli stalli con gli automezzi sino alle ore 9:20 e pertanto vigerà il divieto di circolazione assoluto su tutta l'area mercatale fino al termine delle operazioni di vendita, così come indicato al precedente comma 2. Per la sola giornata di sabato, agli operatori del settore alimentare, sarà consentito l'accesso con gli automezzi per il rifornimento delle merci che potrà essere effettuato dalle ore 13,00 alle ore 13,30 utilizzando gli appositi spazi previsti, nelle aree adibite al carico e allo scarico delle merci.

Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori.

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto degli operatori del mercato devono essere collocati, come da planimetria particolareggiata, all'interno dello spazio di vendita, senza impedire l'accesso o oscurare la visuale agli stalli contigui.
2. Nelle corsie dei mercati cittadini adibite al transito dei pedoni deve essere sempre garantito il passaggio libero da qualunque tipo di ostacolo, compreso il materiale utilizzato dagli operatori per la loro attività, o che possa creare intralcio e compromettere la sicurezza della clientela. Nelle succitate corsie deve essere altresì sempre assicurato il passaggio agevole di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 23 - Tende, ombrelloni, autonegozi.

1. Le coperture dei banchi di vendita dovranno avere:
 - altezza minima, sul fronte di vendita e sulle testate di linea, di mt. 2,20;
 - altezza minima, sugli altri lati, di mt. 2;
 - sporgenza massima sul fronte di vendita e sulle testate di linea di mt. 1,30 dalla superficie assegnata;

- la sporgenza posteriore non deve superare quella dell'area del posteggio.
 - gli interspazi laterali e di schiena, di mt. 0,50, devono essere lasciati liberi da ingombri.
2. È vietato collocare protezioni verticali sul fronte e sulla testata di vendita del posteggio occupato che possono occultare altri banchi, eccezione fatta per le protezioni da neve, pioggia o sole, realizzata in materiali trasparenti e, comunque, non esterna all'area assegnata; è altresì consentito l'aggancio consensuale o l'autonomo prolungamento a mt. 2,00, tra due banchi che si fronteggiano, di tende per il riparo dal sole o dalle intemperie a condizione che tali ripari siano rimossi qualora impediscano il transito degli automezzi in mancanza di passaggi alternativi.
 3. È vietato l'uso di chiodi a terra per stabilizzare le tende.

Articolo 24 - Allineamenti e distanze.

1. È fatto obbligo di osservare l'allineamento, le distanze tra i banchi e il fronte di vendita, che, per ragioni di uniformità vengono prescritte.
2. In particolare, si prescrive che lo stendissaggio dovrà avvenire nei limiti dell'area assegnata, a terra, a ciascun commerciante.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 25 – Concessione del posteggio.

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale od il ramo d'azienda e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
6. Tenuto conto che nei mercati del comune di Biella che si svolgono per più giorni alla settimana nella medesima area mercatale, nelle identiche concessioni di posteggio sono sempre stati considerati nel tempo un unicum, si stabilisce di utilizzare nella formazione delle graduatorie di scelta dei posteggi, dei singoli settori merceologici, la sommatoria delle presenze maturate nei tre, due, o uno giorni alla settimana di ogni distinta area mercatale.

Articolo 26 – Subingresso nel posteggio.

1. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 27 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

1. Ai concessionari di posteggio potrà essere conservato il posto loro assegnato sino alle ore 08.00 durante tutto l'anno. Qualora il titolare di posteggio si presenti nell'area dopo le ore 08.00 ed il ritardo sia dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà (con regolare documentazione da fornirsi entro una settimana) dovrà rivolgersi immediatamente al responsabile della Polizia Municipale presente nell'area mercatale che provvederà all'assegnazione del suo posteggio, se non ancora assegnato, o in subordine al primo posteggio disponibile.
2. Dopo le ore 09.00 non è più possibile accedere a nessun posteggio.
3. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi dei commi precedenti e dell'articolo 21, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
4. Nei mercati che si svolgano in giornate domenicali o festive, ad eccezione di quelli localizzati in aree diverse da quelle mercatali, la graduatoria di spunta farà riferimento a quella di un mercato feriale da stabilirsi di volta in volta, contestualmente all'individuazione delle aperture domenicali e festive stesse.
5. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 8.10 per i mercati ordinari e alle ore 08.30 per i mercati domenicali e festivi.
6. In caso di intemperie e conseguente assenza di un numero di operatori titolari di concessione superiore al cinquanta per cento o nell'ambito di mercati domenicali e festivi, le assegnazioni temporanee di cui sopra avverranno successivamente all'accorpamento degli operatori concessionari di posteggio. Tale accorpamento verrà effettuato a richiesta dei singoli operatori e sulla base della rispettiva anzianità.
7. L'assegnazione temporanea di posteggi è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

8. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sul ruolino di spunta e comporterà l'assoggettamento a ogni onere previsto da computarsi su base giornaliera.
9. L'assegnazione non potrà essere effettuata qualora risulti accertato il mancato pagamento, relativo a periodi pregressi, degli oneri di cui al punto precedente;
10. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza almeno settimanale per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
11. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
12. Il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di tre autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/i posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
13. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
14. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
15. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
16. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
17. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio (spunta).
18. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare.
19. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori, seguendo le norme previste per gli "spuntisti".
20. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 28 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato.

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato si dovrà tenere conto:
 - a) delle opzioni esercitate dai concessionari chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza risultante dalla data di concessione di posteggio originaria, così come indicato al punto 6 dell'articolo 25;
 - b) nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglione, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi;
 - c) a parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione;
 - d) delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie utilizzate;
 - e) delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza;
 - f) l'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Articolo 28/bis – Modalità di riassegnazione a seguito di soppressione di uno o più posteggi.

1. Gli operatori concessionari che, a seguito di soppressione o riduzione degli stalli disponibili nei mercati cittadini, perdono la loro concessione di posteggio, concorrono all'assegnazione dei posteggi disponibili nel medesimo mercato appartenenti al loro settore merceologico, secondo i criteri di priorità di cui al successivo comma 2.
2. I criteri previsti al precedente punto 1 vengono esaminati ed ordinati secondo una graduatoria di scelta che tiene conto dei seguenti principi:
 - a) maggiore anzianità di partecipazione settimanale ottenuta dalla sommatoria della frequenza nei vari mercati settimanali, mensili o ultra mensili presenti nella medesima area mercatale oggetto di soppressione di posteggio a cui partecipa l'operatore;
 - b) in caso di parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica o della titolarità di azienda agricola del soggetto giuridico titolare della concessione quale risultante dall'iscrizione alla camera di commercio ex Registro imprese.
3. Per frequenza nei mercati, nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di precedenti miglione o subentri per cessione di ramo di azienda, le date da considerare sono quelle delle concessioni dei posteggi originarie nell'area mercatale oggetto della soppressione di posteggio.
4. Agli effetti del presente articolo, per data della concessione di posteggio originaria si intende la data di inizio dell'attività dell'operatore su aree pubbliche con posteggio fisso, nel mercato oggetto di soppressione di posteggio, sommata con l'eventuale data di inizio attività, della persona fisica o della ditta da cui, per atto fra vivi o mortis causa, ha ottenuto il

subingresso dell'autorizzazione per commercio su aree pubbliche (dante causa) nella medesima area mercatale oggetto di soppressione o riduzione degli stalli.

5. Gli operatori di cui al punto 1 verranno convocati dagli uffici comunali per scegliere il nuovo posteggio libero da concessione, ad esclusione di quelli esclusi per motivi di pubblica utilità o sicurezza, appartenenti al loro stesso settore merceologico secondo la priorità di scelta, così come definita al punto 2 del presente articolo. Nel caso l'operatore non si presenti il giorno previsto della convoca, senza trasmettere anticipatamente debita giustificazione, si procederà d'ufficio ad una assegnazione secondo il settore merceologico di appartenenza.
6. A seguito delle assegnazioni verranno rilasciate le nuove concessioni, la cui scadenza sarà identica a quella della concessione originaria.
7. Contestualmente al ritiro delle nuove concessioni, gli operatori dovranno restituire le concessioni originarie in loro possesso inerenti i posti precedentemente occupati e soppressi.

Articolo 29 – Modalità di registrazione.

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 41 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 21.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero a diciassette giornate di mercato come chiarito nei Criteri Regionali con riferimento ai mercati a cadenza settimanale, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori e comunque non oltre i 30 giorni successivi.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo, solo nei casi effettivamente documentati riferiti ai rapporti intercorrenti con il titolare dell'autorizzazione, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene

registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
8. Allorché, a seguito di avversità atmosferiche (vento forte o forti precipitazioni di: pioggia, grandine e neve), che possono arrecare gravi danni alle attrezzature o alle merci esposte degli operatori, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, tali assenze non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a ventotto nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.
12. In caso di utilizzo di posta elettronica (P.E.C. o email) o di strumentazione informatica, le ricevute, o qualunque altra comunicazione, verrà inviata mediante analoghi supporti informatici.

Articolo 30 – Decadenza della concessione di posteggio.

1. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate di singolo mercato per ciascun anno solare, l'Ufficio Attività Economiche provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
2. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

3. Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività.
4. In caso di utilizzo di posta elettronica (P.E.C. o email) o di strumentazione informatica, le ricevute, o qualunque altra comunicazione, verrà inviata mediante analoghi supporti informatici.

Articolo 30/bis – Sospensione autorizzazione e concessione di posteggio

1. Il mancato pagamento della tassa raccolta smaltimento rifiuti e del canone unico patrimoniale ed altri oneri connessi con l'obbligo del posteggio entro i sei mesi successivi alla scadenza di riferimento comporta la sospensione della concessione su posteggio, fino alla data di regolarizzazione.
2. La sospensione non è considerata causa di giustificazione dell'assenza e pertanto le relative assenze si sommeranno alle altre giornate di mancato utilizzo ingiustificato del posteggio, al fine della decadenza prevista dall'art.30 comma 1.

Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ed è rinnovata automaticamente salvo espressa rinuncia del titolare.
2. Durante tutta la durata della concessione, la rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di utilizzo di posta elettronica (P.E.C. o email) o di strumentazione informatica, le ricevute, o qualunque altra comunicazione, verrà inviata mediante analoghi supporti informatici.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 32 – Obblighi dei venditori.

1. Gli operatori devono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale senza eccedere dagli spazi a loro assegnati; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. Gli operatori devono curare la pulizia personale e tenere un comportamento riguardoso verso il pubblico.
3. Gli operatori devono porre in essere tutte le misure necessarie per il rispetto delle norme previste dal regolamento per l'igiene degli alimenti, riguardante il divieto agli acquirenti di toccare le derrate alimentari prima dell'acquisto delle medesime.
4. Gli operatori devono chiudere, al termine delle operazioni di vendita, i pozzetti attrezzati e lasciare nel modo previsto eventuali altri apparecchi tecnologici presenti nell'area mercatale.
5. Gli operatori devono mantenere puliti i propri banchi, e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato deponendoli in sacchetti a perdere a mano a mano che si producono durante l'esercizio della loro attività.
Al termine delle operazioni di vendita, gli operatori dei mercati devono:

- a) accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri dal perimetro dell'area in concessione;
- b) raccogliere e conferire i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani che devono essere raccolti e frazionati secondo la tipologia, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati, sempre secondo la loro tipologia, negli appositi contenitori chiusi ed espressamente predisposti per la raccolta differenziata o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

Entro sessanta minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, gli operatori devono:

- a) terminare di pulire l'area del mercato loro assegnata e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Decorso i suddetti sessanta minuti, e sino alle due ore successive, è vietata la sosta di qualsiasi veicolo o attrezzatura nelle aree mercatali, per consentire la pulizia ed igienizzazione delle aree. È, in ogni caso, vietato disperdere, incenerire o bruciare scarti, detriti o rifiuti sia solidi che liquidi, nelle aree mercatali;
 - b) effettuare la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili dei rifiuti, come previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Gli scarti di lavorazione dei prodotti ittici non possono essere conferiti nei cassonetti, ma dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 104- 10270 del 01.08.2003.
6. Gli operatori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali. Gli operatori frequentatori saltuari assegnatari dei posteggi occasionali (c.d. spuntisti) prima di esercitare l'attività di vendita nelle aree mercatali comunicano al comune in forma scritta i dati anagrafici dei lavoratori presenti presso l'attività.
 7. A seguito dell'introduzione del sistema carta d'esercizio e attestazione annuale, previsto dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023, gli operatori sia titolari di posteggio che spuntisti, a richiesta dell'agente preposto al controllo, dovranno esibire la carta d'esercizio e l'attestazione annuale. La carta d'esercizio e la relativa attestazione annuale costituiscono condizione obbligatoria per l'attività di vendita/ somministrazione su area pubblica, pertanto la mancata esibizione comporta il divieto di vendita/somministrazione su area pubblica.
 8. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
 9. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

10. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile; in caso di vendita di cose usate deve essere esposto un cartello ben visibile, per essere chiaramente visto dagli avventori, di dimensioni non inferiori a 100 cm di larghezza e 50 cm di altezza su sfondo bianco e deve riportare in carattere stampatello maiuscolo di altezza non inferiore a 25 cm e spessore del tratto non inferiore a 2 cm in colore ben visibile l'esatta dicitura "MERCE USATA".
11. Al fine di normalizzare le attività commerciali che si occupano della rivalorizzazione tramite il riuso degli indumenti e degli accessori di abbigliamento, sono da considerarsi ammissibili alla vendita nei mercati di Biella esclusivamente quelli in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori, come precisato al comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 agosto 2016, n. 166, in quanto non vanno considerati rifiuti, se è chiara la volontà del soggetto privato di non "disfarsi" dei beni ma di cederli a terzi, a titolo gratuito od oneroso, affinché continuino a venire utilizzati nella loro originaria funzione. Nei rimanenti casi non ricadenti nella fattispecie del comma 1 della già citata legge o nell'articolo 184 ter del D. M. 5 febbraio 1998, i summenzionati capi ed accessori di abbigliamento usato sono da considerarsi come rifiuti urbani che non possono più essere posti in vendita diretta al pubblico e sottostanno alla normativa in base alla definizione generale di cui all'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs 152/06 e come tali devono essere smaltiti nelle forme di riciclo consentite dalla normativa sui rifiuti vigente.
12. I venditori di merce usata devono obbligatoriamente dimostrare con idonea documentazione, che dovrà essere esposta visibilmente all'interno dell'area di vendita ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza, atta ad accertare la tracciabilità e la provenienza delle merci nonché ad attestarne l'avvenuta pulizia e disinfezione prima che questo tipo di beni siano posti in vendita.
Inoltre la merce usata di qualsiasi tipologia, per evitare fenomeni di provenienza o riciclaggio illeciti, dovrà essere dotata per ogni pezzo posto in vendita diretta al pubblico di idoneo cartellino e/o etichetta identificativa con indicati chiaramente la ragione sociale della ditta o dell'ente, con il suo indirizzo e il numero di partita IVA, che originariamente ha trattato il bene per il suo successivo riuso.
13. Gli operatori che utilizzano impianti alimentati a GPL devono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel documento del Ministero dell'Interno del 12.03.2014 – Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed autonegozi (gabbie antiscoppio, estintori, ecc.).

Articolo 33 – Attrezzature di vendita e veicoli.

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
2. È proibito l'utilizzo di generatori con motore endotermico di qualsiasi tipo e mantenere i motori dei mezzi in funzione al di fuori del tempo

strettamente necessario per i movimenti meccanici di predisposizione delle attrezzature di vendita. In ogni caso gli operatori dovranno dotare i mezzi di scarichi per i fumi aventi uscita all'altezza minima di mt. 3.00 dal suolo.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere; sarà tuttavia permesso durante la stagione invernale, l'utilizzo di apparecchiature per il riscaldamento debitamente omologate e collaudate e che, in ogni caso, non dovranno arrecare danni alla pavimentazione.
4. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.
5. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 34 – Collocamento delle derrate.

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.
4. La merce, esclusi i generi alimentari, dovrà essere posta ad almeno mt. 0,30 dal suolo, ad eccezione delle terraglie, articoli casalinghi, articoli per l'agricoltura, calzature e fiorai, per i quali è consentita la posa sul suolo stradale

Articolo 35 - Divieti di vendita.

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del

Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 36 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici, in stretta osservanza delle Ordinanze in materia emanate dal Ministero della Salute.

Articolo 37 - Atti dannosi agli impianti del mercato.

1. Gli operatori non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È vietato gettare o depositare sul suolo rifiuti di qualsiasi genere i quali dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 38 - Utilizzazione dell'energia elettrica.

1. È fatto divieto agli operatori di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale competente.
2. Gli allacciamenti agli impianti tecnologici, il consumo e la manutenzione ordinaria degli impianti sono a totale carico degli utenti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo di energia elettrica e viene ripartito sulla base delle presenze.

L'eventuale manutenzione straordinaria imputabile ad imperizia nell'utilizzo degli impianti da parte degli utenti, è a totale carico degli utilizzatori di tali impianti.

3. L'allacciamento mobile che collega gli impianti comunali con il punto vendita e il relativo impianto elettrico dovrà essere effettuato a norma e certificato e non potrà essere posato sul suolo, creando pericolo di inciampo alla clientela. La responsabilità per eventuali incidenti causati a terzi da tale allacciamento sarà esclusivamente a carico del titolare del posteggio. È altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita dall'impianto comunale.
L'eventuale manutenzione straordinaria imputabile ad imperizia nell'utilizzo degli impianti da parte degli utenti, è a totale carico degli utilizzatori di tali impianti.

Articolo 39 - Utilizzazione dell'acqua potabile.

1. Gli allacciamenti agli impianti tecnologici, e il consumo e la manutenzione ordinaria degli impianti sono a totale carico degli utenti

dei settori interessati in funzione delle presenze sul mercato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo di acqua.

2. L'allacciamento mobile che collega gli impianti comunali con il punto vendita e il relativo impianto elettrico dovrà essere effettuato a norma e certificato e non potrà essere posato sul suolo, creando pericolo di inciampo alla clientela. La responsabilità per eventuali incidenti causati a terzi da tale allacciamento sarà esclusivamente a carico del titolare del posteggio. È altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita dall'impianto comunale. L'eventuale manutenzione straordinaria imputabile ad imperizia nell'utilizzo degli impianti da parte degli utenti, è a totale carico degli utilizzatori di tali impianti.

Articolo 40 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati con unica esclusione delle infrastrutture tecniche ivi presenti.

Articolo 40/bis – Requisiti igienico sanitari

1. Gli operatori su aree pubbliche presenti sui mercati cittadini debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie in materia di commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.
2. Le modalità e le caratteristiche dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita alimentare, dovranno essere quelle previste con Ordinanza del Ministero della Sanità del 03/04/2002 e della D.G.R. n° 25-12456 del 10/05/2004 con le eventuali e successive modifiche.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche, caseari e prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le succitate prescrizioni previste in materia.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, assicurando per quanto di competenza, la pulizia, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
5. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni espressamente previste e predisposte dagli organi di controllo, alla sospensione della concessione del posteggio per almeno 15 giorni o fino al ripristino delle corrette condizioni igienico sanitarie da parte dell'operatore.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 41 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - sovrintendere alla formazione ed al corretto svolgimento dei mercati;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione in originale;

- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- far osservare il rispetto del presente Regolamento.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 42 – Rinvio.

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle circolari e disposizioni normative vigenti.

Articolo 43 – Canone, tasse e tributi comunali.

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, della tariffa dello smaltimento dei rifiuti solidi, utilizzazione energia elettrica e acqua potabile, quando prevista, secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 44 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs.vo 114/98.
2. Chiunque violi le norme del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o regolamenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze- ingiunzioni di pagamento.